



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”**

Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

C.I. n.273

Al personale docente
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I°

Al DSGA

Al personale ATA

OGGETTO: Avvio a.s. 2021-2022 - Green Pass e Piano scuola 2021/22

Si informa il personale in servizio presso l'Istituto Comprensivo che nel periodo estivo, in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono state emanate diverse disposizioni normative.

Tra le misure adottate dal [D.L. n.111 del 6 agosto 2021](#) è compreso l'obbligo per tutto il personale scolastico di possedere ed esibire la certificazione verde (Green Pass) Covid-19 che costituisce requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Il mancato rispetto della disposizione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Tali disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale (come previsto dalla nota del **Ministero della Salute n. 35309 del 04/08/2021**) sulla base di idonea certificazione medica, di cui si invita a premunirsi.

È possibile comunque ottenere la certificazione (anche per i soggetti esenti) se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido (del tipo salivare antigenico di ultima generazione, recentemente approvato dal Ministero della salute, come da circolare n. 21675 del 14/05/2021) nelle 48 ore precedenti o essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti. Acclarata la negatività dal testing eseguito, tale referto sarà valido come **green pass provvisorio** per il personale scolastico non vaccinato valevole per la riammissione nella comunità scolastico-educativa e dovrà essere ripetuto ogni due giorni.

La violazione delle disposizioni è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74” (sanzione pecuniaria).

Si ricorda che il Green Pass viene generato in automatico e scaricato gratuitamente nei seguenti casi:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- aver completato il ciclo vaccinale;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

I dirigenti scolastici sono tenuti a verificare il possesso del Green Pass, così come chiarito anche attraverso il [Parere Tecnico DPIT n. 1237 del 13/08/2021](#).

Per tale ragione questa dirigenza organizzerà e comunicherà, con successiva circolare, dopo i chiarimenti da parte del Ministero dell'Istruzione tuttora in corso di definizione, un piano per la verifica del Green Pass tramite App dedicata in grado di leggere il QR CODE in formato digitale o cartaceo e di attestarne l'effettiva validità.

Possibili posizioni del personale scolastico rispetto all'obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19		
Vaccinato	Certificazione verde automatica	Può lavorare
Guarito da Covid-19	Certificazione verde automatica	Può lavorare
Esentato dalla vaccinazione	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
Personale che non rientra nelle prime tre categorie	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Il Ministero dell'Istruzione ha predisposto nel proprio sito web uno spazio dove vengono raccolti documenti e informazioni utili per il rientro in aula, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti:



<https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>

Tutte le disposizioni/indicazioni sopra riportate potrebbero subire aggiornamenti, chiarimenti o integrazioni da parte degli organi competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Vilma Toni

Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93